## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2028)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIANO, GUSSO, CENGARLE e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1982

Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova

Onorevoli Senatori. — Con la legge 1' ottobre 1969, n. 739, che ha apportato modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, è stato fissato al 31 dicembre 1985 il termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori da parte del competente Consorzio, costituito dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di commercio di Padova, a norma dell'articolo 156 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il comprensorio di competenza del Consorzio è di oltre 1.000 ettari.

Dal momento del suo operare, agli inizi degli anni '60, sino ad oggi, il Consorzio è riuscito a realizzare opere di grande respiro per l'economia padovana, consentendo l'installazione di oltre 350 aziende con più di 18.000 addetti. Sono stati espropriati circa 700 ettari di terreni e sono state create infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche, eccetera, del valore, in lire attuali, di oltre mille mihardi.

Il Consorzio è però impegnato da tempo nella realizzazione del porto interno, l'esecuzione del quale è condizionata dalla realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia. È questa un'opera che, come è noto, a causa di mancati tempestivi finanziamenti, non ha potuto essere realizzata entro i tempi originariamente previsti. Solo a seguito di recenti provvedimenti dello Stato (legge n. 288 del 1980 e legge n. 53 del 1982) e della Regione Veneto (legge regionale n. 8 del 1982), è lecito formulare ipotesi più realistiche sulla sua attuazione (cinque o sei anni).

Il ritardo dell'idrovia ha inevitabilmente comportato remore temporali e finanziarie per il porto.

Poichè gli espropri da portare a compimento si aggirano su 300 ettari circa di terreni e le opere da eseguire richiedono dai tre ai quattro anni dal momento della costruzione del tratto idroviario interessato, si ritiene che il termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori possa essere ragionevolmente portato al 1995.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 739, è prorogato al 1905.